



Comunicazione a tutti i clienti

Legge sui servizi finanziari

Siamo lieti di inviarLe questa lettera informativa riguardo alla nuova legge sui servizi finanziari (LSerFi) che è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

La legge sui servizi finanziari ha lo scopo di proteggere i clienti di fornitori di servizi finanziari come One Swiss Bank, garantendo la sicurezza e trasparenza nella prestazione di tali servizi in Svizzera. Nella lettera informativa allegata abbiamo evidenziato gli elementi principali della LSerFi, fra cui:

- **La classificazione dei clienti:** la banca è tenuta a classificare i propri clienti come clienti privati, clienti professionali o clienti istituzionali.
- **La descrizione dei servizi finanziari:** descriviamo le nostre tre principali offerte: Gestione patrimoniale discrezionale, Consulenza in materia di investimenti e Servizio di sola esecuzione.
- **L'adeguatezza e appropriatezza:** descriviamo i controlli messi in atto dalla Banca per garantire ai nostri clienti la prestazione di servizi adeguati, nonché la fornitura di prodotti appropriati, sulla base delle loro conoscenze, esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento.
- **Inoltre** troverà informazioni sulla regola della migliore esecuzione possibile dei mandati dei clienti, sui compensi da parte di terzi, i conflitti di interesse e l'Ombudsman per i servizi bancari, l'organo di mediazione a cui un cliente può rivolgersi qualora la Banca non dovesse adempiere ai propri obblighi.

Per qualsiasi domanda su questi aspetti estremamente importanti non esiti a contattare il Suo consulente.

La ringraziamo per la continua fiducia e saremo lieti di sostenerLa come sempre nel raggiungimento dei Suoi obiettivi finanziari.

Con i migliori saluti,

ONE swiss bank SA
(Comunicazione non firmata)

Allegato: Informazione ai clienti: Legge sui servizi finanziari (LSerFi)

INFORMAZIONE AI CLIENTI

Legge sui servizi finanziari (LSerFi)

1. INFORMAZIONI RIGUARDO A ONE SWISS BANK SA

ONE swiss bank SA (di seguito denominata "la Banca" o "ONE") offre servizi di sola esecuzione, gestione patrimoniale, consulenza in materia di investimenti e altri servizi nel settore degli investimenti, nonché i relativi servizi accessori. Ha sede a Chemin des Mines 9, 1202 Ginevra, Svizzera.

La Banca è iscritta nel registro di commercio svizzero come istituto bancario. Soggetta alla normativa federale svizzera sulle banche, la Banca possiede una licenza d'esercizio come banca svizzera e sottostà alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA, Laupenstrasse 27 - 3003 Berna - Svizzera).

La fornitura di servizi finanziari da parte della Banca è soggetta alle disposizioni della Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi).

2. CONTATTI

Per ulteriori informazioni sull'organizzazione, la struttura, le affiliazioni e i responsabili della Banca si prega di contattare il Responsabile del Private Banking: info@oneswiss.com, Tel : +41 58 300 78 00.

3. CONTESTO E SCADENZE

Il 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le disposizioni della Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e della relativa ordinanza. Questi regolamenti prevedono un periodo transitorio di due anni e l'attuazione della maggior parte delle disposizioni entro la fine del 2021. Nel frattempo la Banca ha dunque adottato la LserFi insieme a tutti i relativi obblighi e regole di condotta che disciplineranno i Suoi rapporti con la Banca a partire dal 1° gennaio 2022.

Le regole introdotte dalla LserFi disciplinano la tutela della clientela nell'ambito dell'offerta di servizi e strumenti finanziari da parte della Banca. A questo proposito ci limitiamo a evidenziare le regole di comportamento più rilevanti per Lei, la maggior parte della quali erano già in atto da tempo presso la Banca.

4. CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE

A meno di specifiche istruzioni diverse da parte del cliente, la Banca classifica tutti i suoi clienti come **clienti privati**, garantendo loro in questo modo il massimo livello di protezione ai sensi della Legge sui servizi finanziari (LSerFi).

I clienti privati facoltosi che possiedono esperienza in ambito finanziario possono richiedere di essere considerati clienti professionali (il cosiddetto opting-out previsto dalla LserFi). Un cliente professionale ha un livello di protezione inferiore rispetto a un cliente privato. In particolare, nel caso di un cliente professionale, la Banca può presumere che i rappresentanti abbiano esperienza, conoscenze e competenze sufficienti per prendere decisioni in materia di investimenti e per valutare adeguatamente i rischi associati, oltre che per valutare se i rischi associati alle decisioni di investimento siano finanziariamente sopportabili per il cliente.

Un cliente professionale può inoltre esonerare la Banca dall'applicazione delle regole di comportamento stabilite dagli articoli 8, 9, 15 e 16 LserFi (obblighi di informazione, documentazione e rendiconto). L'ultima categoria è quella dei clienti istituzionali, per la quale non si applicano le regole LserFi descritte nel presente documento.

5. DICHIARAZIONE PER INVESTITORI QUALIFICATI (CISA)

Avendo concluso un contratto di gestione patrimoniale (gestione discrezionale o consulenza), il cliente accetta espressamente di essere considerato un investitore qualificato ai sensi dell'art. 10 par. 3 e/o par. 3ter della Legge sugli investimenti collettivi (LICol).

Il cliente riconosce e accetta che lo status di investitore qualificato, oltre a offrire accesso a un ampio ventaglio di investimenti, consente alla Banca, entro i parametri della strategia di investimento prescelta, di investire per conto del cliente in ogni tipo di Fondo comune di investimento, Hedge Fund, Exchange Traded Fund (ETF) o qualsiasi altro fondo di investimento, senza alcuna restrizione. La Banca può per esempio investire in fondi non distribuiti al pubblico o in fondi riservati a investitori qualificati. Il cliente riconosce che l'investimento in questo tipo di fondi può comportare rischi importanti.

Ulteriori informazioni sui rischi associati agli investimenti sono disponibili nell'opuscolo dell'Associazione Svizzera dei Banchieri dal titolo: "Rischi nel commercio di strumenti finanziari (2019)" (la versione attuale è disponibile sul sito web della banca). È possibile richiedere l'invio di una copia per posta.

6. CODICE DEONTOLOGICO CHE DISCIPLINA I RAPPORTI CON I CLIENTI PRIVATI

Di seguito elenchiamo le regole di condotta che si applicano ai clienti privati, come già avveniva per la maggior parte:

- Obbligo di fornire informazioni
- Valutazione di adeguatezza e appropriatezza
- Documentazione e rendiconto
- Trasparenza e diligenza riguardo agli ordini dei clienti (esecuzione finalizzata a raggiungere il migliore risultato possibile per il cliente)

7. INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

La LSerFi richiede che la Banca, nell'ambito delle raccomandazioni o della consulenza al cliente in merito a specifici fondi di investimento, ETF o prodotti strutturati selezionati, fornisca al cliente privato un **foglio informativo di base** su tale prodotto. Questo obbligo non si applica nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale discrezionale.

Ovviamente la Banca sarà in grado di adempiere a questo dovere esclusivamente nella misura in cui l'emittente del prodotto fornisca tale documento.

8. SERVIZI FINANZIARI

Gestione patrimoniale discrezionale

La gestione patrimoniale discrezionale è rivolta a clienti che desiderano affidare alla Banca la gestione del proprio patrimonio, nell'ambito della politica di investimento di ONE nonché di criteri definiti individualmente per iscritto (strategia di investimento). La strategia di investimento prende in considerazione le conoscenze e l'esperienza del cliente, i suoi obiettivi di investimento e la sua situazione finanziaria. Sulla base di tale accordo, la Banca è autorizzata a effettuare investimenti a propria discrezione, nell'ambito del quadro di gestione patrimoniale concordato con ciascun cliente.

Consulenza in materia di investimenti

I mandati di consulenza in materia di investimenti sono rivolti ai clienti che desiderano ricevere raccomandazioni personali legate a operazioni in strumenti finanziari. A differenza della gestione patrimoniale discrezionale, la rispettiva decisione di investimento viene sempre presa dal cliente stesso. Nell'ambito di un mandato di consulenza in materia di investimenti, il potere decisionale spetta

esclusivamente al cliente, al quale dunque, in ultima analisi, incombe anche la responsabilità dell'investimento.

La LSerFi distingue inoltre tra consulenza in materia di investimenti per singole transazioni, nell'ambito della quale non viene considerato il portafoglio del cliente (consulenza di investimento basata su singole operazioni) e la consulenza in materia di investimenti che prende in considerazione il portafoglio del cliente (consulenza di investimento basata sul portafoglio).

Sola esecuzione

Operazioni in strumenti finanziari che non siano il risultato di una decisione di investimento o raccomandazione di investimento da parte della Banca e effettuate esclusivamente su richiesta del cliente sono trattate dalla Banca come operazioni di sola esecuzione. Questa procedura non prevede che la Banca effettui verifiche di adeguatezza né di appropriatezza.

Sola esecuzione - EAM Desk / Clienti gestiti da un External Asset Manager (di seguito: EAM)

Occorre distinguere tra la relazione "EAM/Cliente", da un lato, e la relazione "ONE/Cliente", dall'altro. Mentre l'EAM fornisce servizi di gestione patrimoniale al Cliente e deve rispettare i corrispondenti requisiti "Suitability" della LSerFi, i servizi della Banca al Cliente sono qualificati come "Sola esecuzione". Di conseguenza, ONE non è responsabile degli obblighi LSerFi, ad eccezione di quelli relativi ai servizi di "Sola esecuzione", in particolare la "Best Execution" (vedasi sezione 10 di seguito).

9. ADEGUATEZZA E APPROPRIATEZZA

La verifica dell'adeguatezza da parte di ONE si basa sulle informazioni fornite dal cliente, che la Banca presume corrette. Nel caso in cui il cliente non fornisca le informazioni e i dati richiesti o li fornisca solo in parte, la Banca non sarà in grado di fornire i servizi al cliente in modo appropriato. **La nuova edizione delle Condizioni Generali della Banca**, pubblicata entro la fine dell'anno, contempla questo aspetto importante nel rapporto tra il cliente e la Banca.

Test di adeguatezza per i servizi

Per quanto riguarda la consulenza in materia di investimenti basata sul portafoglio o la gestione patrimoniale discrezionale, la Banca è obbligata a ottenere determinate informazioni dal cliente. Ciò comprende, per quanto necessario, informazioni riguardanti quanto segue:

- le conoscenze e l'esperienza del cliente relativamente al servizio finanziario concordato (la concessione di un prestito lombardo è compresa in questo contesto);
- gli obiettivi di investimento del cliente, comprese le informazioni sull'orizzonte temporale e lo scopo dell'investimento, la propensione al rischio del cliente ed eventuali restrizioni di investimento;
- la situazione finanziaria del cliente: informazioni sulla natura e gli importi del reddito, del patrimonio e degli obblighi finanziari correnti e futuri del cliente.

Sulla base di queste informazioni, la Banca elabora un profilo di rischio e concorda una strategia di investimento per il cliente.

Test di appropriatezza per i prodotti

Nel caso di una consulenza d'investimento basata su singole operazioni, la Banca si occupa di verificare se le raccomandazioni d'investimento sono appropriate per il cliente in considerazione delle sue conoscenze ed esperienza. A questo scopo, la Banca deve ottenere informazioni riguardanti le conoscenze e l'esperienza del cliente riguardo agli strumenti finanziari (per ogni classe di asset).

Presunzione di competenza nei confronti dei clienti professionali

Se un cliente è classificato come cliente professionale, la Banca presume che il cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie e che i rischi finanziari associati alle decisioni o alle raccomandazioni di investimento siano sopportabili per il cliente.

Procure e conti cointestati

Nel valutare le conoscenze e l'esperienza delle persone giuridiche o nei casi dove è prevista una procura, la Banca prende in considerazione gli interlocutori della Banca. Se la procura prevede una facoltà di firma con firma collettiva, tutti i soggetti coinvolti devono possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie. Nel valutare la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, la Banca si focalizza sempre sul titolare del conto. Nel caso di un conto intestato a due o più persone, la Banca prende sempre in considerazione la persona con la situazione finanziaria più debole o con la capacità di rischio minore.

10. ESECUZIONE ALLE MIGLIORI CONDIZIONI POSSIBILI DEGLI ORDINI DEI CLIENTI

Nell'eseguire gli ordini dei clienti, la Banca garantisce il raggiungimento del miglior risultato possibile in termini di costi, tempistiche e qualità.

11. COMPENSI DA PARTE DI TERZI

Vista l'importanza di questo aspetto per i rapporti tra le parti, esso è descritto in dettaglio nelle Condizioni Generali della Banca, alle quali il cliente è pregato di fare riferimento.

12. CONFLITTO DI INTERESSI

La Banca cerca di tutelare e armonizzare gli interessi dei propri clienti, azionisti e dipendenti. Tuttavia non è sempre possibile escludere completamente i conflitti di interesse. Di regola i conflitti di interesse possono sorgere tra la Banca, i suoi dipendenti e i suoi clienti o tra diversi clienti della Banca. Considerate le circostanze, la Banca adotta misure organizzative onde far fronte a possibili conflitti di interesse.

I conflitti di interesse che non possono essere evitati attraverso queste misure vengono comunicati al cliente prima dell'erogazione dei servizi.

13. OMBUDSMAN (ORGANO DI MEDIAZIONE)

Nel caso in cui la banca non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si prega di contattare il proprio consulente. Si cercherà insieme di trovare un modo per risolvere il problema.

Tuttavia, nell'impossibilità di trovare una soluzione amichevole, le controversie tra il cliente e la Banca vengono risolte, per quanto possibile, mediante un procedimento di mediazione non burocratico, equo, rapido, neutrale e riservato presso l'organo di mediazione svizzero per i servizi bancari (Ombudsman):

Organo di mediazione per i servizi bancari (Ombudsman)

Bahnhofplatz 9, 8021 Zurigo, Svizzera

www.bankingombudsman.ch

Numeri di telefono:

+41 43 266 14 14 inglese / tedesco

+41 21 311 29 83 italiano / francese

Di regola la procedura di mediazione viene attivata a seguito della presentazione di un reclamo scritto alla Banca, nel caso non venisse raggiunto un accordo tra le parti. I procedimenti presso l'organo di mediazione sono poco costosi o gratuiti per il cliente.